

Glossario:

- **Istituto di previdenza di una corporazione di diritto pubblico:** istituto di previdenza organizzato secondo il diritto pubblico federale, cantonale o comunale al quale è affiliato almeno un datore di lavoro di diritto pubblico (ad es. Comune o Cantone).
- **Istituto di previdenza di diritto privato:** istituto di previdenza organizzato secondo il diritto privato (vale a dire secondo il diritto delle fondazioni o delle cooperative).
- **Capitalizzazione completa:** l'istituto di previdenza dispone di un patrimonio di previdenza sufficiente per coprire l'insieme degli impegni (beneficiari di rendite e assicurati attivi).
- **Capitalizzazione parziale:** l'istituto di previdenza dispone di un patrimonio di previdenza insufficiente a coprire le prestazioni dovute. Per questa ragione la differenza è coperta da una garanzia dell'ente pubblico (garanzia di assunzione delle prestazioni). Soltanto gli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico che beneficiano della garanzia dello Stato possono essere gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale.
- **Rifinanziamento completo:** costituzione del patrimonio di previdenza fino al raggiungimento di un grado di copertura globale di almeno il 100 per cento. Lo scopo è la soppressione della garanzia.
- **Obiettivo di copertura differenziato:** per gli istituti di previdenza delle corporazioni di diritto pubblico sono fissati due gradi di copertura distinti e vincolanti: uno per l'insieme degli impegni ed uno per gli impegni verso gli assicurati attivi. Le rendite di vecchiaia e per superstiti e le prestazioni di rischio e di uscita esigibili dovranno inoltre essere comunque coperte al 100 per cento. Se impossibilitati a mantenere uno dei due gradi di copertura, gli istituti di previdenza di diritto pubblico saranno tenuti ad adottare misure di risanamento, analogamente a quanto previsto per quelli di diritto privato.
- **Misure di risanamento:** diverse misure (p. es. l'aumento dei contributi, la riduzione delle rendite o l'ottimizzazione degli investimenti) che, adottate dall'istituto di previdenza, permettono di aumentarne le entrate di modo che esso disponga di mezzi finanziari sufficienti per coprire tutti gli impegni (beneficiari di rendite e assicurati attivi).
- **Organo supremo:** organo strategico di un istituto di previdenza composto in modo paritetico da rappresentanti dei salariati e dei datori di lavoro.